

# STUDIO PIONA

Dottori commercialisti  
Consulenza tributaria  
Consulenza societaria aziendale  
Family office

---

## *Legge di Bilancio 2025*

---

*03/01/2025*

---

## Premessa

È stata ufficialmente pubblicata in G.U. la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. Legge di Bilancio 2025. La Legge è entrata in vigore il 01.01.2025, il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Riepilogo delle principali novità tributarie:

<b>Riordino delle detrazioni</b>	<p>La norma introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente <b>superiori a 75.000 euro</b>, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.</p> <p>La norma <u>introduce l'art. 16-ter al TUIR</u> ai fini del completamento dell'attuazione della delega fiscale.</p> <p>In particolare, per i soggetti <b>con reddito complessivo superiore a 75.000 euro</b> gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico. In particolare, l'importo base della detrazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;</li><li>• 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.</li></ul> <p>I predetti importi devono essere moltiplicati per i seguenti coefficienti in base alla condizione familiare (presenza o meno di figli a carico):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli;</li><li>• 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio;</li><li>• 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli;</li><li>• 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità.</li></ul> <p>Alla luce di quanto sopra, quindi, per i soggetti percipienti un <b>reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro</b> il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata)</li><li>• 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;</li></ul>
----------------------------------	--

- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico;

Per i soggetti percipienti un **reddito complessivo superiore 100.000 euro** il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Il comma 4 del nuovo art. 16-ter del Tuir, precisa che **sono escluse dal computo** dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese:

- le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili;
- le somme investite nelle PMI innovative, detraibili.

Il comma 5 prevede che, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

**Sono comunque esclusi** dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:

- gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.

**Sono inoltre escluse**, ai fini del computo di cui al comma 1, **le rate delle spese detraibili** ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR ovvero di altre disposizioni normative **sostenute fino al 31 dicembre 2024**, nonché i premi di assicurazione

	<p>detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis) del TUIR, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.</p> <p>Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.</p>
<b>Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario</b>	<p>Viene elevato da 30 mila euro <b>a 35 mila euro</b>, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.</p> <p>La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p>
<b>Innalzamento a 1.000 euro del limite per le spese detraibili per la scuola dell'infanzia</b>	<p>L'art. 1, comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, dispone l'innalzamento, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.</p>
<b>Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività</b>	<p>Sono introdotte disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze e altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività.</p> <p>Nello specifico, viene modificata la disciplina <u>dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026</u>, innalzando la relativa aliquota <b>al 33 per cento</b> ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2 mila euro.</p>
<b>Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni</b>	<p>Viene <b>introdotta a regime</b> la possibilità di avvalersi della <u>rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni</u>, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.</p> <p>In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziato e non) <u>possedute dal 1° gennaio di ciascun anno</u>, a condizione che, <u>entro il termine del 30 novembre del medesimo anno</u>, si proceda al <u>versamento di apposita imposta sostitutiva</u> che, a seguito della modifica introdotta, passa dal 16 per cento al <b>18%</b>.</p> <p>Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.</p> <p>La norma definisce poi in dettaglio i criteri di individuazione del valore normale <u>di terreni edificabili</u> e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva, al cui versamento è condizionata la rivalutazione, è pari al <b>16%</b></p>

	<p>sul “valore normale” (ossia quello rivalutato) ed è versata entro il 30 novembre di ciascun anno o in massimo tre rate di pari importo a partire dal medesimo 30 novembre.</p> <p>Per i titoli, il predetto regime non è applicabile alle società ed enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.</p> <p>Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</p>
<p><b>Assegnazione agevolata beni ai soci</b></p>	<p>Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di <b>“assegnazione agevolata” di beni ai soci</b>.</p> <p>Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci <u>entro il 30 settembre 2025</u> versano in due rate un’imposta sostitutiva pari <b>all’8%</b> (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) <u>sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni</u>.</p> <p>Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che <u>si trasformano in società semplici</u> entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.</p> <p>Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.</p> <p><u>Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili.</u></p>

<p><b>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</b></p>	<p>Sono introdotte modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di <u>recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici</u> destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.</p> <p>Le norme <b>rimodulano</b> i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.</p> <p>Si interviene, infine, anche sulla disciplina del superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell'anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.</p> <p>Sono apportate delle modifiche al D.L. 4 giugno 2013, n. 63, in materia di agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (eco-bonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sisma-bonus). In particolare, la lettera a) rimodula la percentuale di detrazione prevista per l'eco-bonus (art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63) ovvero del beneficio consistente in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui lo stesso è stato effettuato (per la maggior parte degli interventi, fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 65 per cento per altri spetta nella misura del 50 per cento).</p> <p>La disposizione stabilisce che, per gli interventi di recupero e ristrutturazione edilizia, eco-bonus e sisma-bonus, la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 36% delle spese sostenute nell'anno 2025;</li> <li>• 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.</li> </ul> <p>Vengono <b>esclusi dalla suddetta detrazione</b>, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p> <p>È prevista inoltre <b>una maggiorazione delle suddette aliquote per le prime case</b>. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata <b>al 50%</b> delle spese per l'anno 2025 (rispetto al 36 per cento) e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30 per cento), nel caso in cui le</p>
--	--

	<p>medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>La nuova formulazione prevede che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-bis del TUIR, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato art. 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, <b>fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.</b></p> <p>Viene inoltre riconosciuta ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Con la norma in esame si stabilisce che <b>tale agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.</b></p> <p>Viene infine modificato l'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, <b>in materia di superbonus.</b> La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2 all'art. 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;</li><li>b. adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;</li><li>c. presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.</li></ol>
--	---

<p><b>Bonus elettrodomestici</b></p>	<p>Si prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.</p> <p>Si stabilisce che questo contributo copra fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.</p>
<p><b>Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali</b></p>	<p>Si introduce, per i soggetti che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell'INPS relativa agli esercenti attività commerciali, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50 per cento.</p> <p>La riduzione è riconosciuta per 36 mesi.</p> <p>L'accreditamento dei contributi versati nella misura ridotta in oggetto ha luogo secondo una specifica disciplina.</p> <p>La facoltà in esame è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.</p>

<p><b>Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati</b></p>	<p>Si riconosce, per il solo periodo d'imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES e al ricorrere di talune condizioni, l'aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento. Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione.</p> <p>Si prevede, la riduzione dell'aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d'imposta 2025, per le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;</li> <li>• destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B alla Legge n.232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'art. 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.</li> </ul> <p>Si specificano le ulteriori condizioni che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:</li> <li>• il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;</li> <li>• siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova</li> </ul>
--	---

	<p>assunzione;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.</li></ul> <p>Sono individuate le fattispecie di decadenza dall'agevolazione dell'aliquota IRES ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;</li><li>• dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.</li></ul> <p>E' prevista l'esclusione dal presente beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.</p> <p>Si specifica che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni.</p>
--	--

<p><b>Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0</b></p>	<p>Viene modificata in più parti la disciplina del credito d'imposta c.d. "Transizione 4.0". In particolare, viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l'agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0".</p> <p>Viene abrogata, altresì, la disposizione che riconosce alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".</p> <p>E' riconosciuto il credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.</p>
--	---

**Per ulteriori informazioni**

Studio Piona

- Dott. Alessandro Piona                      alessandro.piona@studiopiona.it
- Dott. Federico Piona                         federico.piona@studiopiona.it



**STUDIO PIONA**